



va che dovrà essere approvata dal Ministero dei LL. BB. e da concedersi previo parere favorevole della C. C. I. in merito alla perizia stessa;

2) - di adottare per la suddetta operazione le condizioni stabilite dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952 per i mutui all'edilizia popolare ed economica sovvenzionata dallo Stato, e cioè:

a - tasso di interesse: 8% (otto per cento) annuo;

b - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 (trentacinque) al massimo;

c - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo, nei primi venti anni, con una quota a carico della Cooperativa mutuatrice in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuatrice ed in via eccezio-